

DELIBERA N. 170/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ISTRANA (TV) PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 19 maggio 2023 (prot. n. 0135076) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative

al procedimento avviato nei confronti del Comune di Istrana (TV) a seguito della segnalazione di Annalisa Crespan, candidata alla carica di Sindaco al Comune di Istrana, di una presunta violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000 con riferimento all'organizzazione *“per l'11 maggio...un evento di celebrazione del centenario dell'aeronautica militare...”* stanziando altresì soldi per l'occasione e pubblicando la relativa delibera. Al riguardo, il Comitato, esaminate le controdeduzioni del Comune di Istrana trasmesse per il tramite della Prefettura di Treviso, ha ritenuto non sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, proponendo l'archiviazione del procedimento, svolgendo, in sintesi, le seguenti considerazioni:

- Occorre precisare che, come indicato anche dal Comune nelle proprie controdeduzioni, l'art. 9 della Legge n. 28/2000 sanziona la comunicazione di un evento e non l'effettuazione dell'evento in sé. Da un controllo sul sito istituzionale del Comune di Istrana, risulta che la comunicazione relativa all'evento *“Concerto celebrativo per i cento anni dell'Aeronautica Militare – giovedì 11 maggio 2023”* è stata effettuata in data 29 marzo 2023, pertanto il giorno precedente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, termine di inizio del periodo di par condicio;
- Si è rilevato che la delibera oggetto di segnalazione, adottata in periodo preelettorale, risulta pubblicata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune di Istrana;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali (30 marzo 2023) fino alla chiusura della campagna elettorale del 12 maggio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle*

istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3 della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione non sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e delle conclusioni del Comitato, secondo cui la locandina dell'evento è stata diffusa in data antecedente alla convocazione dei comizi elettorali e la pubblicazione delle delibere sull'albo pretorio costituisce indispensabile adempimento di un obbligo di legge;

RITENUTO che l'evento in sé e il conferimento di patrocinii da parte di un ente pubblico non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 28/2000, dovendosi valutare esclusivamente le modalità di comunicazione dell'attività svolta;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, in quanto la comunicazione relativa all'evento oggetto di segnalazione è avvenuta prima della convocazione dei comizi elettorali e la pubblicazione delle delibere sull'albo pretorio costituisce pubblicità legale ed obbligatoria di atti pubblici;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Istrana (TV) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba